

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1094

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUCCICO, VALENTINO, NANIA,
BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, CORONELLA, CURSI e
MUGNAI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2006

Norme relative alla pratica forense
per l’ammissione all’esame di avvocato

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto significative modifiche nell'ambito della professione forense.

Il Governo ha inteso dare all'avvocatura una presunta notevole spinta liberista con l'abrogazione, all'articolo 2 della predetta legge, delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono: l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; il divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni; il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti.

Le modifiche ridimensionano obiettivamente la connotazione pubblicistica di rilievo costituzionale della professione, sottolineandone, pressoché esclusivamente, la natura mercantile, ed estremizzano l'interpretazione data dalla Comunità europea alle professioni intellettuali, viste prevalentemente come imprese di prestazione di servizi. Laddove appare evidente come in tema di diritti, l'attività professionale difensiva si connota di ben altri significati quali la adeguata tutela delle ragioni e dei diritti dei cittadini e, quindi, la necessaria professionalità dei difensori, l'attuazione del diritto di difesa e la pienezza della funzione giurisdizionale. Tali scelte legislative rendono comunque improcrastinabile l'introduzione di una regolamentazione finalizzata alla qualificazione professionale di una categoria, quale quella forense, cresciuta negli ultimi anni in modo

esponenziale se non addirittura tumorale, allo scopo di assicurare al cittadino una prestazione di qualità elevata nonché di garantire l'effettività del diritto di difesa.

È necessario, pertanto, incidere sul percorso di accesso alla professione, oggi sostanzialmente limitato all'esame di abilitazione, sicché diventi realmente efficace.

Giova ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, ha introdotto un articolato regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Esso, all'articolo 1, comma 2, individua quale modalità di svolgimento principale, la frequenza di uno studio legale mentre definisce «integrazione della pratica» la frequenza di una scuola forense istituita presso i consigli dell'ordine e disciplinata dall'articolo 3 della stessa legge.

Le scuole forensi oggi sono presenti su quasi tutto il territorio nazionale e, secondo un'indagine conoscitiva effettuata nel 2006 dal Centro per la formazione del Consiglio nazionale forensi (CNF), risultano frequentate da oltre 9000 praticanti. Il corpo docenti, di oltre 2000 unità, è composto da avvocati, professori universitari e magistrati. Già alcuni ordini forensi, segnatamente in numero di 15, hanno autonomamente introdotto il principio della frequenza obbligatoria della scuola, subordinando a tale adempimento del praticante il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il presente disegno di legge introduce nuove disposizioni relative alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, rendendo la frequenza della scuola forense obbligatoria, e determina così una condizione necessaria per il rilascio del certifi-

cato di compiuta pratica da parte del consiglio dell'ordine.

L'articolo 1 del presente disegno di legge incide sul principio regolamentare della pratica prevedendo che, oltre alla frequenza dello studio, il praticante sia obbligato alla frequenza della scuola di formazione istituita dai consigli dell'ordine.

Tale adempimento del praticante costituisce un momento essenziale ed imprescindibile del percorso formativo e diventa condizione necessaria per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

La novità assicura un impegno sostanziale del praticante nel processo formativo, nell'ottica di una crescita delle qualità del professionista.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede l'esonero della frequenza della scuola forense, del praticante che abbia conseguito il diploma presso una scuola di specializzazione universitaria per le professioni legali istituite ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per il consiglio dell'ordine di istituire scuole di formazione professionale, la cui frequenza deve integrare la pratica forense. I corsi devono avere durata biennale con indirizzo teorico pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla prevenzione forense.

Il programma dei corsi deve contenere un adeguato numero di esercitazioni interdisci-

plinari su tutte le materie oggetto dell'esame di abilitazione e deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazionale forense: la frequenza costituisce presupposto più rilascio del certificato di compiuta pratica.

Dato l'elevato numero di praticanti iscritti in alcuni ordini, è prevista la possibilità per i consigli forensi di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con associazioni forensi per l'organizzazione e la gestione dei corsi.

In tali casi l'ordine deve mantenere il controllo costante sull'effettività dell'offerta formativa delegata.

Ai fini di assicurare la qualità dei corsi si introduce la previsione del tetto minimo di lezioni annue che si individua in 250 ore.

Sempre nell'ottica dell'uniformità e della qualità dei corsi si introduce la funzione di controllo del Centro per la formazione del CNF sui contenuti minimi qualificanti dei corsi e le metodologie didattiche, nonché sulle linee guida relative all'organizzazione e al funzionamento delle scuole.

Si prevede, altresì, il dovere degli ordini di determinare le modalità di controllo della frequenza e del profitto dei praticanti presso le scuole forensi.

Si stabilisce inoltre, al fine di garantire omogeneità nella valutazione, che gli ordini possano rilasciare il certificato di compiuta pratica al praticante che abbia frequentato con profitto almeno il 70 per cento delle lezioni nel biennio, comprese le esercitazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modalità della pratica)

1. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

2. Essa si svolge presso uno studio legale e sotto il controllo di un avvocato e comporta il compimento delle attività proprie della professione, nonché la frequenza obbligatoria di una scuola di formazione professionale istituita a norma dell'articolo 2.

3. La frequenza dello studio legale può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'articolo 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'articolo 2.

4. Il diploma conseguito dal praticante presso una scuola di specializzazione universitaria per le professioni legali istituite ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è equivalente alla frequenza di una scuola di formazione professionale istituita a norma dell'articolo 3.

Art. 2.

(Scuole di formazione)

1. I consigli dell'ordine istituiscono scuole di formazione professionale la cui frequenza con profitto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è obbligatoria ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Su intesa dei Consigli dell'ordine pos-

sono essere istituite scuole di formazione il cui ambito territoriale sia comprensivo di distretti di Corte di appello contigui. I consigli dell'ordine possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con associazioni forensi per l'organizzazione e la gestione, anche parziale, dei corsi. In tal caso il consiglio dell'ordine deve assicurare un costante controllo sull'effettività dell'offerta formativa.

2. I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di un biennio, con previsione di almeno 250 ore di lezione annue, e debbono avere un indirizzo teorico-pratico comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense.

3. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'articolo 17-*bis* del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche è prevista la collaborazione di *tutor* a sostegno dei docenti. Il programma, i contenuti minimi qualificanti dei corsi e le metodologie didattiche, le linee guida relative all'organizzazione e al funzionamento delle scuole devono essere preventivamente approvate dal Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati del Consiglio nazionale forense, che cura e garantisce l'omogeneità dei corsi.

Art. 3.

(Adempimenti dei consigli dell'ordine)

1. I consigli dell'ordine accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi legali i laureati in

giurisprudenza che intendano svolgere il tirocinio forense e forniscono le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.

2. È compito dei consigli dell'ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni.

3. I consigli dell'ordine determinano le modalità di controllo della frequenza e del profitto dei praticanti presso le scuole forensi. In ogni caso il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, può essere rilasciato al praticante che abbia frequentato con profitto almeno il 70 per cento delle lezioni nel biennio comprese le esercitazioni.

